ESEMPLARE N.° 6

OSSERVAZIONI

DEL

SENATO DI CASALE

SUL

PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO

OSSERVAZIONI

DEL

REALE SENATO DI CASALE

SUL

PROGETTO DEL CODICE DI COMMERCIO

LIBRO I.

DEL COMMERCIO IN GENERALE

TITOLO PRIMO

DEI COMMERCIANTI

Art. 2. Il Senato osservò, che sebbene l'essersi fatto cenno degli art. 241 e 365 del Codice Civile possa far credere, che nella disposizione di quest'art. 2 si è anche voluto comprendere il caso dell'*emancipazione giudiziale*, di cui nell'art. 239, e quello di *condanna del padre ad una pena maggiore d'un anno di carcere*, di cui nell'art. 236, per ovviare però ad ogni dubbio, che potrebbe insorgere a tal proposito, sarebbe conveniente, che se ne rendesse la disposizione più chiara, con far menzione anche di questi casi, e che venisse l'articolo esteso ne' seguenti termini:

ART. 2.

« I minori sì maschi, che femmine emancipati od abilitati, per
» poter esercitare il Commercio, ed essere riputati maggiori,
» quanto alle obbligazioni da essi contratte per fatti di Com-
» mercio, dovranno essere autorizzati dal padre con atto innanzi
» al Giudice di Mandamento, e *ne' casi* di assenza, di interdi-
» zione, o di morte del padre, come pure *in quelli contemplati*
» *negli articoli* 236 *e* 239 del Codice Civile, con deliberazione
» del consiglio di famiglia omologata dal Tribunale in confor-
» mità de' successivi articoli 241 e 365. »

ART. 4. L'art. 331 del Codice Civile citato nell'alinea è bensì applicabile al minore avente un tutore, e un consiglio di famiglia, ma non sembra esserlo al minore emancipato, ed autorizzato dal di lui padre a fare il Commercio, giacchè in questo caso non vi è consiglio di famiglia - E siccome considerandolo come minore abilitato non potrebbe da se solo fare, che atti di amministrazione, e non vendere nè ipotecare beni - Sembra, che gli è necessario a tale oggetto il consenso del padre, e quindi l'autorizzazione del Tribunale di Prefettura.

Osservò quindi il Senato doversi aggiungere in quest'alinea le disposizioni del Codice Civile riguardanti il caso d'un minore stato emancipato, ed avente ancora suo padre vivente, e potersi l'alinea dell'art. 4 estendere ne' seguenti termini:

« Essi possono anche alienarli, semprecchè osservino le formalità
» prescritte dagli art. 331 e seguenti del Codice Civile, *e nel*
» *caso che siano stati emancipati dal padre*, *previo il consenso*
» *di questo*, *e il Decreto del Tribunale di Prefettura*, *a termini*
» *degli art.* 232 *e* 241 *dello stesso Codice* - »

ART. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ecc. Art. 5 ultimo alinea - Essendosi rilevato, che le pubblicazioni, ed affissioni sono dette farsi nell' art. 2 nella Sala del Tribunale, - Nell'art. 5 nella Segreteria del Tribunale, - Nell'art. 6 nel Pubblico Uditorio, - Nell'art. 10 nella Segre-

teria del Tribunale, ecc. ecc. - Si è osservato, che sebbene li siti indicati per le medesime nei detti articoli possano forse essere più appropriati, potrebbe però essere più utile, e meno soggetto ad errori, ed ommissioni, se fossero sempre fatte nello stesso luogo, e che questo fosse *la Segreteria del Tribunale*, piuttostochè l'Uditorio, perchè in molti Tribunali di Prefettura non vi è la Sala dell'Uditorio.

Art. 13. Il Senato ravvisò di tutta utilità la pubblicazione altresì dell'atto di separazione qualora questa fosse seguita, e fu d'avviso d'aggiungere in fine dell'articolo la seguente disposizione:

« unendovi l'atto di separazione, qualora fosse questa seguita. »

TITOLO SECONDO

DEI LIBRI DI COMMERCIO.

Art. 8. La disposizione di quest'articolo comprendendo la comunicazione dei libri, e il deposito di essi, sembrò al Senato, che sarebbe più chiara se fosse ne' seguenti termini:

« La comunicazione dei libri, ed inventarii non può essere ordinata » in giudizio, fuorchè per affari di successioni, di società, di » fallimenti, o di comunione di beni. »

« La medesima avrà luogo per mezzo di deposito alla Segre- » teria del Tribunale. »

LIBRO TERZO

DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI.

SEZIONE I.

Delle diverse società, e loro regole.

Art. 3. Sembrò al Senato più propria la locuzione dell'art. 20 del Codice di Commercio francese in cui è detto - *deux personnes ou un plus grand nombre* - e sarebbe di opinione, che l'articolo fosse esteso perciò ne' seguenti termini:

« La società in nome collettivo è quella, che è contratta fra due,
» o più persone . . . . .

Art. 5. Il Senato ha osservato, che potrebbe essere migliore l'estensione della prima parte di quest'articolo, se fosse ne'seguenti termini:

« I soci in nome collettivo indicati nell'atto di società sono tenuti
» in solido per tutte le obbligazioni della società, sebbene un
» solo socio vi abbia apposta la firma, purchè ciò sia sotto la
» ragione sociale. »
« Se nell'atto . . . . .

Art. 14. In tutto il Titolo essendosi sempre usata la parola *socj* sembra che sarebbe conveniente di farne anche uso in quest'articolo per evitare ogni equivoco, o dubbio, che potrebbe far nascere la parola *associati*, come se si trattasse di altre persone, che oltre i socj venissero associate alle operazioni di commercio.

E sarebbe il Senato d'opinione, che alla parola *associati*, si sostituisse la parola *socj*.

Art. 20. Parve troppo generica l'espressione usata per indicare li Sovrani Provvedimenti, e si credette opportuno, che sia nota al pubblico la necessità di un atto, che emani dalla Regia Autorità stessa, e potersi perciò l'articolo estendere come segue:

« La società anonima non può esistere se non è stata autorizzata » con Regia Provvisione, e non è stato insieme approvato l'atto, » che la costituisce. »

Art. 21, 23 e 29. Sostituire la parola *Regia* alla locuzione *del Governo*.

Art. 27. La parola *valute* indicando piuttosto le specie di moneta, che un capitale posto in società, pare, che il vocabolo *valeur*, di cui si serve il Codice di Commercio francese, sarebbe meglio spiegata con dire *somme* di danaro, o *fondi*.

SEZIONE II.

Delle controversie fra socj e delle maniere di deciderle.

Art. 43. L'opinione del Senato fu di adottare il sistema degli arbitri proposto dalla Regia Commissione, ed anzi di estenderlo a tutte le specie di società, e non limitarlo così soltanto alle società in nome collettivo od in accomandita.

E siccome non è conveniente, che gli arbitri prendano ingerenza nelle quistioni di diritto, sarebbe preferibile, che nella disposizione di quest'articolo si facesse la cosa sentire, mentre, sebbene nell'art. 11, tit. 2 della competenza de'Tribunali, pag. 293, siavi enunciata, sembra, che sarebbe ben a proposito, che nell'enunciare in quest'art. 43, che si introduce nel nuovo Codice il sistema degli arbitri, si rilevasse subito sin dove si estende la loro competenza. - Per tali osservazioni l'art. 43 si troverebbe esteso come segue:

« Ogni controversia fra socj o per motivi di società, in cui non

» si tratti dell'esistenza o del scioglimento della società medesima,
» ma del di lei esercizio, e di operazioni sociali, è giudicata
» da arbitri. »

Art. 44. La disposizione dell'ultimo alinea ha dato luogo a molte discussioni onde riconoscere quale sia il miglior sistema da adottarsi.

Si è osservato, che per determinare quale debba essere il Tribunale d'appello debba prendersi per base quale sarebbe il Tribunale, che a termini dell'art. 47 seguente dovrebbe nominare il terzo arbitro.

E che per stabilire quale sia il Tribunale indicato nell'art. 47, si debba riconoscere quale sarebbe il Tribunale di Commercio competente per le altre materie commerciali, non soggetto al giudizio degli arbitri, fra li medesimi socj; - mentre in tal guisa colla scorta dei principj generali, che stabiliscono il foro, e la competenza, ritrovandosi il Tribunale realmente competente di prima istanza, agevole sarebbe il saper indicare il Senato, a cui dovrebbe in appello portarsi la causa.

L'appoggio che in questo sistema si avrebbe sui principj generali, che stabiliscono il foro, e la competenza stessa, sembrerebbe più sicuro, ed avere perciò meno inconvenienti, che il prendere per base, come nel Progetto, il luogo ove seguì *la nomina degli arbitri*, giacchè possono li socj trovarsi a caso e per affari di commercio in qualche città lontana dalla sede della società, ed ivi fare la nomina degli arbitri, oppure trovarsi uno in un luogo, e l'altro socio in un altro, e concordare per lettera nella nomina degli arbitri, ed in seguito contendere quale sia il luogo, a cui debbasi aver riguardo.

Non credè neppure il Senato, che sia preferibile determinare quale debba essere il Senato competente in appello, secondo il luogo dove è stata pronunciata la sentenza degli arbitri, perchè dipenderebbe in tal caso dagli arbitri di scegliere essi il luogo, e la competenza del loro Giudice d'appello.

Il miglior partito viene perciò dimostrato essere quello,

in cui la giurisdizione è determinata dai principj generali sulla materia.

E così l'unico inconveniente, che può ravvisarsi al sistema proposto dal Senato, quello cioè del dubbio che vi potrebbe essere nel caso, che varj fossero li Tribunali, che per altre materie commerciali avrebbero potuto fra li medesimi socj conoscere della controversia - Tale dubbio sparirebbe anche al cospetto de' principj generali sulla materia che indicano essere la giurisdizione in tal caso determinata dalla prevenzione.

Tali osservazioni condussero il Senato ad opinare essere a suo avviso preferibile di estendere li articoli 44 e 47 nei seguenti termini:

ART. 44.

« Gli arbitri giudicano . . . . .

« Ove le dimande eccedano . . . . .

« L'appello ha luogo avanti il Senato, nella giurisdizione del quale
» trovasi il Tribunale di Commercio indicato nell'art. 47. »

ART. 47.

« In caso di rifiuto di uno o più socj di nominare gli arbitri, o
» di dissenso nella scelta, gli arbitri sono nominati d'uffizio ad
» istanza della parte più diligente dal Tribunale di Commercio
» *competente fra li medesimi socj per le altre materie commer-*
» *ciali*, la di cui *cognizione non trovasi soggetta al giudizio*
» *degli arbitri*.

« Durante il termine . . . . .

ART. 63. Per coordinare le disposizioni di quest'articolo con quella degli articoli 44 e 47, si dovrebbe estendere la medesima come segue:

« La sentenza degli arbitri è rimessa nella Segreteria del Tribu-
» nale di Commercio indicato nell'art. 47. »

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 71 e 72. Esaminato il sistema proposto dalla Regia Commissione, non si è potuto a meno, che di riguardare preferibile la disposizione dell'art. 64 del Codice di Commercio francese, la quale sanamente intesa, sembra doversi ravvisare più equa, meno esorbitante dai principj generali sulle prescrizioni, e più vantaggiosa ai terzi, ed ai socj stessi.

Il Codice francese nel limitare la durata dell'azione dei terzi contro tutti li socj a cinque anni, ha ciò fatto nell'interesse del commercio, onde tutti li socj non rimanessero durante 30 anni esposti alle domaude de'terzi, dovendo questi imputare a loro colpa se non hanno agito nel quinquennio.

Nè sono li terzi alla scadenza del medesimo pregiudicati, giacchè loro rimane l'azione contro il socio liquidatore, il quale più d'ogni altro ha tutti li mezzi di rispondere alle loro domande, avendo egli piena cognizione di tutti gli affari, e di quanto si trova ne' libri, e nelle carte della società.

Nè si creda neppure, che il socio liquidatore sia quindi privo a termini del detto art. 64 dell'azione in rilievo contro li socj dopo spirato il quinquennio, giacchè la disposizione del detto articolo non riflette che le azioni tra li socj, e li terzi; ma le azioni tra li socj conservano la loro durata di 30 anni, e il socio liquidatore potrà sempre agire in rilievo contro li socj durante tal tempo, - e allorquando scaduto il medesimo egli mancherà d'azione, nulla egli ha più da temere per parte dei terzi, che ne saranno sprovvisti anch'essi contro di lui.

La riduzione pertanto al quinquennio della durata dell'azione de' terzi contro li socj è la sola modificazione fatta ai principj generali, e l'azione contro il socio liquidatore, e quella di questo contro li suoi socj durano 30 anni.

La disposizione pertanto dell'art. 64 del Codice di Commercio francese ben intesa è la preferibile.

TITOLO QUARTO

DELLE BORSE DI COMMERCIO, DEGLI AGENTI DI CAMBIO E SENSALI.

SEZIONE I.

Delle Borse di Commercio.

ART. 1. Si sono rinnovate le osservazioni già fatte sugli articoli 20, 21, 23 e 29 del Titolo 3.° relativamente alle espressioni *con l'autorizzazione del Governo,* le quali d'altronde in quest'art. 1 non corrisponderebbero precisamente al senso di quelle usate nell'art. 71 del Codice di Commercio francese *sous l'autorité du Roi.*

Si è quindi creduto, che sarebbe opportuno di esprimere con maggior precisione la natura, e il modo della Sovrana concessione ed autorizzazione.

SEZIONE II.

Degli Agenti di cambio, e Sensali.

ART. 5, 6 a 21. Nessuna osservazione, salvochè all'art. 6 sembrerebbe conveniente di surrogare alle espressioni *nell'Uditorio dei Tribunali* quelle *nella Segreteria* dei Tribunali pei riflessi già avanti addotti.

ART. 21. Si è osservato, che *l'ammenda o multa* deve essere pronunciata dal Tribunale di Prefettura, come è detto nell'art. 24, e sembra, che a scanso di qualunque equivoco su tal punto sarebbe bene di aggiungere un articolo che stabilisse in modo preciso che:

« Le ammende o multe di cui in questa Sezione saranno pronun-
» ciate dal Tribunale di Prefettura. »

Art. 24 e 27. L'insieme di questi due articoli stati desunti dal Codice di Commercio francese fa supporre, che la pena della *destituzione* debba pronunciarsi dal Tribunale di Commercio.

La nota però apposta all'art. 24 sembra indicare, che la suddetta pena sarà ordinata dal Sovrano: - All'oggetto di far cessare ogni dubbio sarebbe conveniente di far spiegare in modo positivo da chi sarà pronunciata la *destituzione*.

TITOLO SETTIMO

DELLE LETTERE DI CAMBIO, DEI BIGLIETTI A ORDINE, E DELLA PRESCRIZIONE AD ESSI RELATIVA.

§ 2.

Della provvista de' fondi.

Art. 8. Osservò il Senato sembrar conveniente di sostituire alla parola *possessore* quella *portatore*, come si vede praticato nell'art. 43 dello stesso Progetto.

§ 5.

Della scadenza.

Art. 28. Per togliere ogni dubbio, che potrebbe nascere sul vero senso delle parole *feria legale*, che potrebbe comprendere tutti li giorni, nei quali li Magistrati non seggono, come per esempio le feste della SS. Sindone, del Beato Amedeo, dell'Invenzione di S. Croce, pare che sarebbe preferibile di dire:

« Se la lettera di cambio scade in giorno *feriato in onor di Dio*,
» essa è pagabile il giorno precedente. »

ART. 44 e 51. Pei riflessi fatti sull'art. 28 si opinò potersi l'alinea estendere come segue:

« Se tal giorno è *feriato in onor di Dio*, il protesto è fatto nel
» giorno seguente. »

ART. 61. Sembra, che nell'ultimo alinea dopo le parole *guerra marittima*, sarebbe conveniente di aggiungere le seguenti: - *Che ritardi, o renda più difficili le comunicazioni da una piazza all'altra.*

ART. 62 e 63 e sino al LIB. II. Nessuna osservazione, salvo sull'art. 67, in cui sarebbe conveniente di indicare con precisione qual è il Giudice, a cui si deve ricorrere pel sequestro.

LIBRO SECONDO

DEL COMMERCIO MARITTIMO.

TITOLO SECÔNDO

DEL SEQUESTRO, E DELLA VENDITA DE' BASTIMENTI.

ART. 8. Nelle indicazioni a farsi nella pubblicazione e bandi per la vendita de' bastimenti, sembra, che sarebbe utile, che vi fosse anche designata *la specie* o *la qualità* delle navi, giacchè gli accorrenti agli incanti potranno meglio esservi determinati se vengono informati se è un bastimento a vapore, o a vele, e quale ne è la forma, perchè da questa ne dipende la denominazione, come pure se è foderato in rame, mentre l'indicazione del nome soltanto non basterebbe, potendo intendersi

che sia quello, che ricevono i bastimenti nuovi alla loro benedizione.

Quindi sembrerebbe utile, che all'alinea 6.° dopo la parola *nome* venisse fatta l'aggiunta *della specie*, *e della qualità del medesimo.*

TITOLO DECIMO

DELLE ASSICURAZIONI.

Art. 35. Si ravvisò ben fondato il riflesso fatto dalla R.ª Commissione sulla variazione nella misura della distanza e del tempo in oggi richiesta per l'introduzione delle navi a vapore, e si crede necessaria una nuova misura della distanza, e del tempo ove vi sono tali bastimenti.

Art. 36 sino al Lib. III. Veruna osservazione, avvertendo però essere occorsi li seguenti errori di stampa:

Nell'art. 42 in fine, pag. 16 deve stamparsi *gli assicurati* e non *gli assicuratori.*

Nell'art. 53, alinea, pag. 164 deve stamparsi mercè l'obbligo dell'*assicurato* di dare sigurtà, e non *assicuratore.*

E nell'art. 62, pag. 166 in vece di *spese di carico* deve stamparsi *spese di scarico.*

LIBRO III.

DEI FALLIMENTI, E DELLE BANCHEROTTE

TITOLO PRIMO

DEL FALLIMENTO

Art. 6. Il fallimento essendo annoverato fra i reati, e punito con apposite pene, salvochè risulti derivare da infortunio, resta perciò il fallito in istato d'inquisizione criminale, e deve giustificare la sua condotta.

Pare quindi, che l'ordine dei giudizj, e l'interesse della giustizia richiedano, che il solo fatto del fallimento dia luogo alla cattura del fallito.

Adottando un sistema contrario si manterrebbe pel fallimento una processura diversa da quella osservata per gli altri reati, e si lascierebbe al fallito la facilità di mettersi d'accordo coi più influenti fra i suoi creditori, e di coprire così la sua frode.

Per altra parte nulla impedisce, che si autorizzi il Tribunale a lasciare in libertà il fallito, ogni volta che non abbiansi indizj di frode contro di lui, e così richieda l'interesse dei creditori.

Tali principj sonosi riconosciuti fondati anche in Francia, allorchè si è fatta nell'anno 1838 la revisione del Codice di Commercio.

Quindi si propone di cangiare il primo alinea dell'art. 6 nel seguente modo:

« Colla prima sentenza di dichiarazione del fallimento, ove il fallito
» non si trovi già carcerato, dovrà il Tribunale ordinarne la cattura,

» o la custodia per mezzo d'una guardia di polizia, o dei Cara-
» binieri Reali. »

Si propone inoltre, che dopo l'art. 6 si aggiunga altro articolo ne' seguenti termini:

« Quando il fallito abbia esattamente adempito al prescritto degli
» articoli 2, e 3, può il Tribunale decretare, che sarà sentito
» fuori carcere. »

« Questa provvidenza può tuttavia in ogni stato della causa,
» e secondo le circostanze, essere dal Tribunale rivocata anche
» d'uffizio. »

CAPO III.

DELL'APPOSIZIONE DEI SIGILLI

ART. 20. Nei casi preveduti dall'alinea di quest'articolo è interesse della giustizia, e de'creditori, che siano prontamente apposti i sigilli; quindi non potendosi il Tribunale adire a tutti i giorni, ed ore, ed essendo pure necessario un qualche intervallo di tempo per radunarne li membri, e fare la commissione al Giudice per l'apposizione de' sigilli, pare perciò più opportuno di lasciare, che il Giudice possa provvedervi anche nei luoghi, ove siede un Tribunale di Commercio, e senza la deputazione del medesimo Tribunale.

Si adotterebbe così per le materie commerciali lo stesso principio stabilito per quelle di giurisdizione ordinaria, nelle quali il Giudice di Mandamento nei casi di urgenza può apporre i sigilli anche nelle città dove siede un Tribunale, senza esserne da questo deputato.

Si propone perciò di redigere l'alinea di questo articolo nel modo seguente:

« Quando il debitore sia scomparso, e siavi storno di tutto, o di
» parte dell'attivo, deve il Giudice di Mandamento, anche prima

» della dichiarazione del fallimento, o dell'avviso indicato nell'art. 7, » apporre i sigilli, sia d'Uffizio, sia sull'istanza d'uno, o più cre- » ditori. »

Art. 22. Non sembra bastante la descrizione sommaria degli oggetti lasciati al fallito, ed è opportuno, che si faccia anche risultare del loro valore, onde in caso di distrazione de' medesimi si possa stabilire la contabilità contratta dal fallito, e dalla sua famiglia; la designazione del loro valore riescirà anche di ritegno al Giudice di non lasciare al fallito mobili necessarj, che siano di gran valore, e fatti con lusso, epperciò si crede doversi aggiungere dopo le parole *sommaria descrizione* quelle dicenti - *ed estimo*.

CAPO VI.

DEL CONCORDATO

Art. 90. La disposizione di quest'articolo tutta favorevole al fallito, che ha ottenuto il concordato, è una situazione media, in cui il medesimo vien lasciato tra lo stato di fallimento, e quello di riabilitazione, giacchè dipende totalmente da lui di non aver più d'uopo di questa, ma nel tempo stesso l'ordine pubblico esige, che ne segua la decadenza, se nel termine fissato egli non avrà fatto constare d'aver soddisfatto li creditori, onde non possa continuare a far danno al Pubblico, ed a nuovi creditori.

A tal fine sembra insufficiente la sanzione di decadenza nei termini, ne' quali si trova l'articolo esteso, poichè potrebbe facilmente accadere, che siano rimasti insoddisfatti, oltre i sei mesi, creditori dimoranti in luoghi diversi da quello ove dimora il fallito, od anche dimoranti nello stesso luogo, ma non curosi di darne notizia al Tribunale, dimodochè la pena della decadenza sarebbe sempre incerta, e troverebbesi anche soventi la medesima in balìa d'un creditore.

3

A superare tale inconveniente sembrò opportuno imporre l'obbligo al fallito di giustificare dei fatti pagamenti, e così di aggiungere in fine dell'art. 90 le seguenti parole: - *E non ne avrà fatto constare alla Segreteria del Tribunale di Commercio.* -

Art. 105. L'aggiunta che si è fatta all'art. 531 del Codice di Commercio francese può lasciar luogo a diversi dubbj, si potrebbe cioè credere, che liberato il socio concordatario dalla solidarietà, ne siano pure liberati gli altri socj.

L'annotazione però che vi si appose dalla Commissione di Legislazione escluderebbe questa interpretazione.

Ora siccome nel senso di questa stessa annotazione nulla si sarebbe voluto innovare circa i principj, che reggono la solidarietà, e si sarebbe anzi voluto coordinare l'articolo coi medesimi, sembra, che sarebbe opportuno il sopprimere quella stessa aggiunta, poichè in tal modo si ottiene egualmente lo scopo della Regia Commissione senza pericolo di diversa interpretazione.

Si propone quindi di sopprimere l'ultima parte del 2.° alinea cominciando dalle parole *ed i creditori* sino al fine, lasciando così che i Tribunali giudichino secondo li principj, che regolano la solidarietà.

TITOLO SECONDO

DELLE BANCHEROTTE

CAPO I.

DELLA BANCAROTTA SEMPLICE

ART. 2. Si è osservato, che il commerciante, che non tiene libri commette un'infrazione alle Leggi prescriventi la tenuta dei libri, e la loro conservazione, e che perciò l'obbligo di tener libri deve essere sanzionato da una pena.

Più grave quindi deve riguardarsi la colpa del commerciante fallito, che non abbia tenuto libri da quello, che ne abbia bensì tenuto, ma irregolarmente, e deve perciò esservi qualche differenza tra l'uno, e l'altro nella graduazione della sanzione penale, e difatti secondo gli articoli 587, e 594 del Codice di Commercio francese del 1808, poteva il fallito essere dichiarato reo di bancarotta *semplice* se i di lui libri erano irregolarmente tenuti, e di bancarotta *fraudolenta* se non aveva tenuti libri.

Sembra, che tale distinzione dovrebbe essere mantenuta, e che sarebbe a tale oggetto opportuno di aggiungere ai casi contemplati nell'art. 2 un quinto alinea dicente:

« Se egli non ha tenuti li libri prescritti dagli articoli. . . . . »

ART. 3. Pei riflessi fatti sul precedente articolo si propone di sopprimere all'alinea 6.° di questo art. 3 le parole - *se egli non ha tenuto libri*, - e di principiare così tale alinea come segue:

« Se egli non ha fatto con esattezza l'inventario, se i suoi libri . . . »

CAPO II.

DELLA BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Art. 9. Non pare giusto nè conforme ai principj della Patria Giurisprudenza Criminale di adottare l'art. 59 del Codice di Commercio francese, e di far indistintamente ricadere a carico dei querelanti le spese del procedimento per bancarotta fraudolenta, in caso di assolutoria; poichè la bancarotta fraudolenta essendo un crimine, la causa viene sempre instrutta ad istanza del Fisco, sebbene siavi querela, e non si ammette l'intervento d'alcun altro nel giudicio criminale, non essendo ricevuta presso di Noi, siccome in Francia, la così detta *Partie Civile;* e che d'altronde il creditore querelante può essere in buona fede, e scevro da ogni calunnia, ancorchè l'inquisito di bancarotta fraudolenta venga poi assolto.

Si crede perciò doversi sopprimere l'intero alinea dell'art. 9; o quanto meno sostituire alla disposizione assoluta, ed imperativa *saranno*, la protestativa *potranno essere dichiarate.*

Art. 11. Sembra, che in vece di *congiunti* dovrebbesi dire *affini;* vocabolo questo più preciso, e proprio, e corrispondente a quello francese *alliés.*

Art. 17. La pubblicazione, ed affissione delle sentenze per fatti di bancarotta, che si vuol ordinare in quest'articolo, avendo luogo piuttosto nell'interesse pubblico, e per norma de' Commercianti, che per modo di pena, giacchè a termini dell'art. 23 del Codice Penale non potrebbero pubblicarsi le sentenze a condanna a pena criminale per bancarotta, pare che sarebbe meglio per questa specie di reati, che la pubblicazione delle sentenze per fatti di bancarotta avesse sempre luogo alla Borsa ed alla porta del Tribunale qualunque sia il genere di pena inflitta, per la somma utilità, che ridonda al commercio, che

tali sentenze sieno dedotte a notizia dei negozianti e del pubblico.

Si propone quindi la soppressione delle parole ristrettive - *a pena criminale*. -

LIBRO IV.

DELLA GIURISDIZIONE COMMERCIALE

TITOLO PRIMO

DELLA COMPOSIZIONE DE' TRIBUNALI DI COMMERCIO

Art. 4. Furono divise le opinioni intorno la composizione dei Tribunali di Commercio. — Osservano gli uni, che le controversie, che vi si trattano esigendo ne' Giudici non solo cognizioni speciali sul commercio ma anche quelle de' principj di diritto, e di giurisprudenza, non poteva ottenersi in un Tribunale la riunione di tali requisiti, se non se formandolo, come lo sono in oggi li Magistrati del Consolato, e come è proposto dalla Regia Commissione di Giudici Legali, e di Negozianti.

Che ne' Tribunali composti in tal modo vi sarebbe maggiore prontezza nella spedizione degli affari, per la facilità, che hanno li Giudici Negozianti di schiarire il fatto della controversia, e li Giudici Legali a indicare li principj di ragione per definirla senza rimandare la decisione ad altro giorno per consultar Avvocati.

Che a tale prontezza sarebbe aggiunta una sicura imparzialità nel giudicare per essersi li Legali già formato un abito di rendere costantemente giustizia, e non esserne anche involontariamente distolti da antiche, o recenti rivalità di negozio, come può accadere ne' Giudici Negozianti.

Si osservava eziandio, che col sistema del Tribunale misto

si poteva avere, come in oggi ne' Consolati, un Giudice che tenesse quotidianamente udienza, e pronunciasse sino alle lire 300, come è detto nel Progetto, e così fossero con sollecitudine spedite le cause d'urgenza, quandochè tal sistema non potrebbe essere eseguibile, nè lo è in oggi a Genova, e in Francia, ove li Tribunali sono composti di soli Giudici Negozianti.

E che infine col Tribunale misto potrebbe adottarsi il Provvedimento utilissimo proposto nell'art. 14 del Progetto riguardo ai Giudici di Mandamento, ciò che non potrebbe guari conciliarsi col sistema francese di Tribunali di soli negozianti, sembrando poco conciliabile che ne' Regj Stati, in cui li Giudici di Mandamento sono tutti legali, ed hanno molti di essi percorso una lunga ed onorevole carriera giudiziaria siano esposti a veder riparate in appello le loro sentenze da Tribunali composti di soli negozianti, che sono reputati certamente da tutti poco istrutti de' principj legali.

Il maggior numero però de' Senatori fu d'avviso doversi dar preferenza al sistema francese vigente ora a Genova di Tribunali composti in intiero da negozianti, facendo osservare:

1.° Che i negozianti conoscono assai più dei Giudici legali gli usi, e le consuetudini principalmente marittime in fatto di commercio, e le cause che loro sono sottoposte, rare volte trovansi straniere a questi usi, e consuetudini.

cognizione degl' usi e consuetudini di fatto — questioni di diritto prendono consiglio

2.° Che se qualche quistione di puro diritto venisse loro per avventura deferita, ponno essi con tutta facilità e sicurezza prendere consiglio da taluno degli Avvocati più riputati, o degli Impiegati giudiziarj, che risiedono in quella città, od altrove; come si pratica nella Liguria, e specialmente in Genova, ove le sentenze di quel Tribunale di Commercio sono pressochè sempre confermate in grado d'appello.

gelosia dei Negoz. difficoltà maggiore per andare ai Trib. dove misti

3.° Che componendosi dei Tribunali misti si darebbe facilmente luogo ad una specie di gelosia, per cui, quand'anche sussistesse, che i negozianti non per anco volentieri entrino a far parte del Tribunale composto da essi esclusivamente, con ben maggiore difficoltà sarebbero poi per indursi ad essere membri di un Corpo in cui portassero opinione di essere considerati per gli ultimi.

4.° Che colla formazione dei Tribunali di soli negozianti si faciliterebbe la maggiore istruzione dei medesimi con vantaggio dello Stato e con maggior loro decoro presso li Connazionali, e presso le estere Nazioni.

5.° Che tale è il sistema adottato dai Popoli eminentemente commerciali, per aver ivi la esperienza dimostrato la convenienza del medesimo, che risparmia d'altronde al Regio Erario una inutile spesa.

Si osserva poi quanto all'appello dai provvedimenti del Giudice di Mandamento, in conformità degli articoli 14 e 19 del Titolo 2.°, che non vi può essere incongruenza, che i Tribunali di Commercio, ancorchè composti di soli Giudici Negozianti, conoscano intorno al bene, o male giudicato colle sentenze proferte da un Giudice togato:

Primieramente ricorre l'osservazione, che s'agisce di quistioni più di fatto, che di diritto;

In secondo luogo, perchè il potere di giudicare emana dall'autorità Sovrana, centro d'ogni giurisdizione; e se il Re ha eletto a' Giudici nei Tribunali di Commercio Negozianti, che stimò a tale ufficio idonei per cause di assai maggiore rilevanza, lo stesso motivo milita per ravvisarli essi pure capaci di giudicare in appello di quelle vertite davanti li Giudici di Mandamento, massimechè la Giurisdizione di questi ultimi, nel modo, con cui trovasi circoscritta dal Regio Editto 27 settembre 1822, potrebbe essere egualmente conferta a chi non fosse insignito della Laurea, come succede in taluni dei Mandamenti della Savoia dove si eleggono a Giudici semplici Notaj;

3.° Infine la disposizione dei mentovati articoli 14 e 19 essendosi saviamente introdotta per minorare le spese, che sarebbero troppo gravose, se si dovesse per piccoli affari aver ricorso al Tribunale di Commercio distante dal luogo, dove sarebberò seguiti, fallirebbe il suo scopo, qualora si avesse al riguardo da introdurre una diversa forma di processura.

La discrepanza de' diversi membri del Senato sulla composizione de' Tribunali non rifletteva però sostanzialmente, che per quelli di Torino, Genova, e Nizza, mentre per li Tribunali di Commercio delle altre città de' Regj Stati ove così

difficilmente si ritroverebbe il numero necessario de' negozianti, fu d'avviso di attribuire ai Tribunali di Prefettura la cognizione degli affari commerciali, aggiungendo soltanto ai medesimi due Giudici Negozianti biennali, allorchè vi si devono trattare materie soggette alla giurisdizione del Tribunale di Commercio.

TITOLO SECONDO

DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI DI COMMERCIO

Art. 1. Si osservò essere opportuno di aggiungere all'alinea 2.° dopo la parola - *attribuita* - quelle dicenti: - *per ragion di materia*, - sul riflesso, che il Codice provvedendo indistintamente per tutto quanto ha tratto al commercio, non si può credere, che vogliasi all'avvenire fare eccezioni, e colla proposta aggiunta si toglierebbe quel vago, che l'articolo, ne' termini in cui è esteso, potrebbe far nascere.

Art. 14. Venendo adottato il Progetto della Regia Commissione, che li Tribunali siano composti di Giudici Legali, e di Giudici Negozianti non vi può essere alcun inconveniente a che le sentenze de' Giudici di Mandamento siano portate in grado d'appello avanti li Tribunali, ma si osservava altra cosa doversi dire, se questi fossero composti di soli Giudici Negozianti, sia perchè non sembra conveniente, che le sentenze d'un Giudice togato siano sottoposte in via di appellazione a Giudici non togati; ma altresì perchè tali cause trovandosi avere in tal modo percorso li due gradi di giurisdizione, non potrebbe più la sentenza proferta da soli Giudici Negozianti essere portata avanti il Senato.

TITOLO TERZO

DEL PROCEDIMENTO NELLE CAUSE COMMERCIALI

Art. 2. Siccome il disposto dall'art. 75 del Codice Civile, che esige un atto autentico per l'elezione del domicilio in altro luogo diverso da quello reale, sarebbe anche applicabile ai negozianti per gli affari di commercio, si osservò, che qualora la Regia Commissione abbia inteso di fare nell'alinea 1.° di quest'art. 2 qualche modificazione al Codice Civile sarebbe opportuno di maggiormente spiegarlo, e provvedere nel tempo stesso, a che li commercianti non credessero di poter fare in qualsiasi scritto un atto di cotanta rilevanza qual è l'elezione di domicilio, e si proporrebbe di aggiungere in fine del detto alinea: - *coll'atto pubblico, o colla scrittura privata contenente l'obbligazione.* -

E qualora la Regia Commissione non abbia creduto di fare nel Progetto veruna modificazione all'art. 75 del Codice Civile, sarebbe conveniente di far cessare il dubbio, che ne potrebbe nascere, aggiungendo in tal caso in fine del detto alinea le parole: - *a termini del disposto del Codice Civile.* -

TITOLO QUARTO

DELL' ARRESTO PERSONALE IN MATERIA COMMERCIALE

Art. 1 e seguenti. Si è osservato, che se nelle materie civili era conveniente, e necessario il fissare una somma al dissotto della quale non fosse permesso l'arresto personale, non vi è eguale motivo per estendere una tale disposizione agli atti di commercio, nei quali la prontezza di ottenere l'eseguimento delle obbligazioni,

onde non ne nasca un incaglio negli affari, è la massima guarentigia, a cui sfuggirebbero i piccoli commercianti.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 1 e 2. Nessuna osservazione.

ANDREIS DI CIMELLA P. P.

Per l'Eccellentissimo
REAL SENATO

R. J. Deamicis Segr. Civile.

STAMPERIA REALE.